

*Regione Campania*

**A.G.C. 05 – SETTORE ECOLOGIA**

**VERBALE N. 2**

**VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEL MASTER PLAN E DEI PROGETTI ESECUTIVI PRESENTATI PER IL CONTRATTO DI INVESTIMENTO OSPITALITA' DA FAVOLA.**

**La Commissione riprende i lavori alle ore 11.00 del giorno 31 maggio 2012 i componenti sono tutti presenti.**

La Commissione prosegue nella disamina delle conseguenze connesse alla rilevata difformità della domanda presentata al Responsabile di misura rispetto a quella presentata al Capofila.

La sostituzione di ben 22 interventi, originariamente previsti all'interno del piano progettuale e oggetto di valutazione da parte del tavolo di Concertazione, con 13 nuovi interventi, di cui il Tavolo di concertazione è assolutamente ignaro, appaiono inammissibili anche tenuto conto del disposto del sopracitato articolo 9.4 del bando secondo il quale la domanda di accesso al Capofila del PI, deve essere corredata, **pena l'invalidità della domanda stessa**, dalla richiesta di contributo (domande di agevolazioni) da parte di ciascun destinatario.

Tale previsione che richiede **a pena di invalidità** la presentazione delle istanze di finanziamento (domande di agevolazioni All. 5) da parte dei singoli destinatari dei finanziamenti stessi, non avrebbe alcuna ragion d'essere se fosse possibile presentare nuove istanze, seppur in altra fase del procedimento, né appare condivisibile l'assunto del ricorrente secondo il quale tale invalidità opera solo nella fase che si svolge innanzi al Soggetto Capofila. Ciò, difatti, potrebbe determinare l'assurdo che un intervento eliminato dal Soggetto Capofila per assenza dell'istanza di finanziamento, potrebbe essere reinserito nel piano progettuale presentato nella fase innanzi il RDM ove secondo il ricorrente l'invalidità non opera.(!!)

Anche in riferimento a tale aspetto si ribadisce, pertanto, la valutazione già formulata a suo tempo dalla commissione circa la *inammissibilità delle nuove* n. 13 richieste di contributo formulate dai Soggetti destinatari delle agevolazioni relativamente ai programmi di investimento inseriti ex novo nel master plan presentato alla Regione, perché prive della domanda di agevolazione da presentare a pena di invalidità, nella fase innanzi al soggetto capofila secondo la previsione del citato art. 9.4 dell'avviso pubblico.

Ciò determina a parere della Commissione una inammissibile variazione sostanziale che tra l'altro comporta una conseguente alterazione dell'incremento occupazionale che il piano progettuale proposto deve garantire ai sensi dell' art. 5.3 dell'avviso pubblico, e quindi la non coerenza del progetto con l'obiettivo di cui al punto 13 della scheda C.I. approvata dal NVVIP.

Né al riguardo appare percorribile l'iter immaginato dal ricorrente che, sull'assunto che il TAR abbia già riconosciuto la legittimità di integrazione del master plan con i n. 13 interventi non muniti dell'istanza di finanziamento, paventa la fissazione di un termine per la presentazione delle stesse e per la modifica contestuale della scheda di sintesi cd. Allegato 6. Tali documenti, si ribadisce, sono da presentarsi esclusivamente al soggetto capofila del PI (Ente Parco Cilento Vallo di Diano) che tramite il responsabile regionale del PIT li sottopone, unitamente a relazione

istruttoria al Tavolo di Concertazione, unico organo legittimato a valutarne la coerenza con la scheda NVVIP sulla base della quale il Responsabile del PI attesta la procedibilità dell'attivazione della procedura negoziale.

Tanto ciò è riconosciuto dallo stesso ricorrente che, nelle osservazioni formulate all'Amministrazione, evidenzia che a seguito dell'ammissibilità delle integrazioni dei 13 interventi, che dovrebbe a suo dire disporre il responsabile di misura, il programma di interventi dovrebbe essere nuovamente valutato dal Tavolo di Concertazione, (che intanto è decaduto essendosi concluso il ciclo di programmazione POR 2000-2006), insediato presso il Capofila del P.I. in modo tale da *allineare formalmente il contenuto della "domanda di accesso al Capofila del P.I." con quello della "domanda di accesso al Responsabile di Misura"* (cfr pag 12 **OSSEQUAZIONI RICORRENTE**)

Ciò, peraltro, ad avviso della commissione, equivarrebbe sostanzialmente ad una riapertura dei termini non prevista dal bando, né tantomeno disposta dal TAR, né, sarebbe possibile rimettere in termini solo il ricorrente tenuto conto che nel corso della prima fase della procedura il Tavolo di concertazione ha escluso n. 2 concorrenti, come di seguito specificato, e che uno di essi ha presentato un ricorso attualmente pendente innanzi al TAR Campania Salerno - Sezione I:

- 7) I Piccoli Campi srl per mancata indicazione della tipologia del programma di investimento ritenuta imprescindibile e non emendabile poiché la sua mancanza non avrebbe consentito al Tavolo di concertazione di valutare la sussistenza delle condizioni per attivare la successiva fase procedurale innanzi alla Regione, finalizzata alla sottoscrizione del contratto di investimento.
- 8) Consorzio Cilento Turismo Sostenibile per aver presentato un investimento superiore a quello previsto dal bando e dalla scheda Contratto d'investimento approvata dal Nucleo di valutazione.

L'esclusione di tali concorrenti ad opera del Tavolo di concertazione conferma la valenza delle attività e della valutazione effettuata nel corso della prima fase e di cui non può non tenersi conto nel corso della fase successiva anche al fine di garantire a tutti i concorrenti la dovuta parità di trattamento.

**Ad avviso della Commissione, pur considerando il carattere negoziale della procedura, dal tenore delle specifiche clausole dell'avviso pubblico (art. 13.1) sembrerebbe che il RDM ed il proponente possano concordare di modificare e integrare progetti già presentati, ma non inserirne di nuovi.**

L'attività negoziale può invero, a parere della commissione, riguardare la rimodulazione e/o l'integrazione delle attività relative agli interventi già previsti nella scheda Contratto di investimento e trasfusi nel master plan al fine di renderli maggiormente aderenti alle esigenze ed agli obiettivi che l'Amministrazione intende conseguire. **A riprova di tale interpretazione è previsto nel medesimo articolo che, in caso di modifiche e integrazioni, gli Istituti di credito che hanno a suo tempo rilasciato garanzie, debbano esprimersi sulle variazioni apportate integrando la prima documentazione.**

La Commissione ritiene, peraltro, necessario evidenziare la sommarietà e l'approssimazione rilevata nella presentazione della domanda di accesso al RDM, ove innanzi ad un'ipotesi di contratto di così grande valenza, risultano omessi o dimenticati tutta una serie di documenti.

Nonostante ciò, innanzi alla presentazione di un'istanza assolutamente carente da un punto di vista documentale, sia per quanto attiene le singole istanze di finanziamento, (cfr verbale n. 4, 7,8, 9, 10, 11) sia per quanto attiene le dichiarazioni comprovanti la disponibilità di uno o più

Istituti di Credito a finanziare i singoli programmi di investimento (cfr verbale n. 4, 7, 8), sia relativamente alle carenze di documenti progettuali (cfr verbali n. 4, 5, 6,) ha cominciato a richiedere le prime integrazioni documentali, ovvero le istanze di finanziamento che sono risultate inesistenti, mai presentate.

Inoltre è stata rilevata una diffusa e significativa carenza documentale in ordine alle destinazioni d'uso, i titoli di proprietà, titoli e requisiti minimi per la presentazione delle domande di finanziamento, grafici di progetto, conformità e adeguatezza delle coperture finanziarie, ecc.

In particolare per alcuni programmi di investimento è stata riscontrata l'assenza di documentazione comprovante la disponibilità di almeno un Istituto di Credito a finanziare i singoli investimenti previsti dal piano progettuale, (Allegato 8 del bando), condizione questa che ai sensi dell'art. 8.2 del bando sembrerebbe comportare il rigetto della domanda e che non è stata contestata al proponente (cfr verbale n. 13), in quanto assorbita dal rilievo circa l'inammissibilità della domanda.

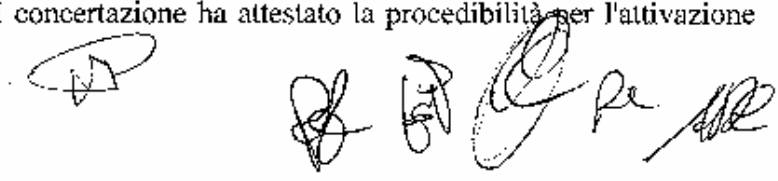
Molto carente è apparsa nell'ambito del master plan anche la descrizione dei programmi di supporto (azioni di internazionalizzazione, programmi di formazione continua, programmi di marketing per il lancio di nuovi prodotti e di penetrazione su nuovi mercati, programmi nel campo della società dell'informazione) non finanziabili a valere sul Contratto di investimento ma che unitamente a quelli finanziabili dovevano concorrere alla realizzazione della Rete ecologica, ovvero al raggiungimento degli obiettivi dichiarati dal Soggetto proponente medesimo. (cfr verbale 2, 4, 5)

La Commissione ha, peraltro, rilevato diverse criticità anche nel merito delle attività finanziabili nell'ambito dei singoli progetti esecutivi presentati, non tutti ritenuti ammissibili. Ad Es. le proposte formulate dalle società Ergon e Moscato (cfr verbale 13) attengono ad attività informatica e di servizi alle imprese e non possono sostanziare di per sé una richiesta di agevolazione, in quanto ai sensi dell'art 2 e 4.1 del bando, le attività di servizi agevolabili sono circoscritte ai servizi "turistici connessi alla gestione del patrimonio culturale, ai servizi connessi alla gestione del patrimonio naturalistico e storico culturale, ed ai servizi, per la comunicazione" con esclusione, pertanto, di altre attività di servizi che sebbene astrattamente ricomprese in quei medesimi codici ATECOFIN non rientrano nelle attività agevolabili contemplate dal bando. Ciò ha determinato l'esclusione anche di tali due richieste di finanziamento che andrebbero ad aggiungersi alle 13 non presenti nella scheda approvata dal Tavolo di concertazione, comportando un ulteriore riduzione dei livelli occupazionali previsti nella scheda approvata dal N.V.II.PP.

Tali criticità rilevate nel merito dei singoli interventi, non hanno tuttavia costituito oggetto di contestazione e richiesta di integrazione in quanto, in seguito alla successiva completa acquisizione da parte della Commissione della documentazione relativa alle attività svolte nel corso della prima fase immanzi al Tavolo di concertazione, è stato ritenuto assorbente il rilievo circa l'irregolarità della domanda di accesso presentata.

Anche le osservazioni dedotte dal ricorrente in merito al mancato rispetto del termine dei trenta giorni dal ricevimento del verbale del Tavolo di Concertazione attestante la procedibilità per l'attivazione della procedura negoziale, sono ad avviso della Commissione indivisibili. Il ricorrente difatti imputa il mancato rispetto dei trenta giorni alla parte pubblica, che non ha notificato il verbale attestante la procedibilità e ciò avrebbe determinato la "genetica" impossibilità di soddisfare pienamente le prescrizioni dell'Avviso Pubblico.

Al riguardo la Commissione evidenzia che il termine di che trattasi non è stato fatto decorrere dalla data di approvazione del verbale del Tavolo di Concertazione, bensì dall'atto notarile di costituzione dell'ATI proponente, redatto in data 13/1/10, nelle cui premesse viene riportato testualmente che "il tavolo di concertazione ha attestato la procedibilità per l'attivazione



della procedura negoziale" con ciò rivelandone la piena conoscenza, e del resto, se così non fosse il proponente non avrebbe ancora presentato la domanda al Responsabile di misura in quanto ancora in attesa di conoscere l'attestazione della procedibilità della procedura negoziata.

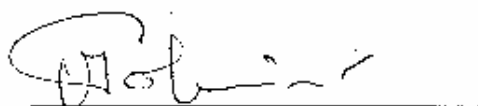
Per tutto quanto sopra la Commissione, a seguito di approfondito riesame di tutti gli atti, le osservazioni del ricorrente e le caratteristiche della procedura poste in luce dal TAR, nonché considerate le peculiarità proprie delle fonti finanziarie utilizzabili, conferma la propria valutazione in ordine all'irregolarità della domanda di accesso presentata, e rinnova l'espressione del giudizio negativo in esito alla valutazione preliminare di fattibilità.

Ad ogni buon conto la Commissione evidenzia che stante l'impossibilità di pervenire alla sottoscrizione del contratto di investimento con la procedura negoziale l'Amministrazione può valutare la possibilità di attivare la procedura valutativa a graduatoria di cui al D.lgs. 123/98 come previsto al punto 9.8 dell'avviso pubblico.

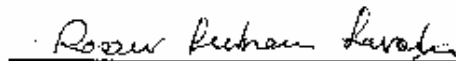
Letto, approvato e sottoscritto.

Napoli, 31 maggio 2012

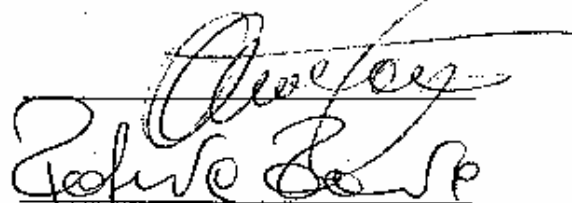
dr. Michele Palmieri, Presidente



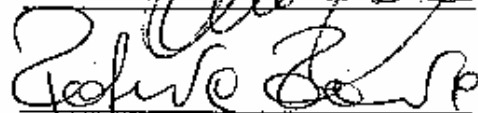
dr. Rosario Lubrano Lavadera, Componente



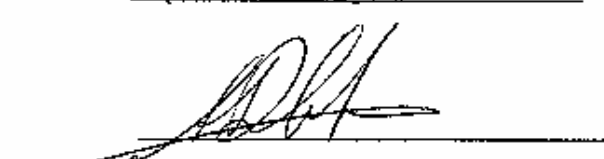
arch. Ottavio Costa, Componente



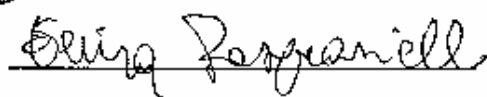
dr.ssa Roberta Zavolta, Componente



dr. Antonio De Carlini, Tecnico esperto  
in finanza agevolata



sig.ra Elvira Pasquariello, Segretaria



*occupazionale che il piano progettuale proposto deve garantire*" e, per l'effetto, **consente il mantenimento del livello occupazionale di almeno 130 U.L.A. (Unità Lavorative Annue)** richiesto dall'art. 5.3 dell'avviso pubblico, in coerenza con la scheda del P.I.;

- **P.A.T.I. proponente non ha mai ricevuto copia del "verbale del Tavolo di Concertazione attestante la procedibilità per l'attivazione della procedura negoziale"**, onde non ha potuto provvedere alla relativa allegazione alla *"domanda di accesso al Responsabile di Misura"* già trasmessa al predetto Responsabile di Misura;
- in conseguenza delle **integrazioni** ritenute pienamente ammissibili dal T.A.R. e alla luce dell'**unicità della proposta dell'A.T.I.**, siffatta **attestazione di procedibilità** deve essere resa dal Tavolo di Concertazione, insediato presso il Capofila del P.I., unitamente alla verifica di coerenza con la scheda del P.I., anche al fine di **allineare formalmente il contenuto della "domanda di accesso al Capofila del P.I." con quello della "domanda di accesso al Responsabile di Misura"**;
- all'esito di tale operazione, **il Tavolo di Concertazione ne informa contestualmente l'A.T.I. proponente ed il Responsabile della Misura, trasmettendo il relativo verbale da allegare alla documentazione già depositata in uno al Master Plan.**

In tal modo, in ottemperanza della decisione propulsiva del Tribunale Amministrativo Regionale, sarà assicurata la **regolarità e la completezza formale della domanda di accesso** e garantita la **coerenza sostanziale** delle iniziative con le linee programmatiche e gli obiettivi di cui alla scheda del Contratto di Investimento annessa al P.I. e approvata dal NVVIP.

Sicché, superata la *"valutazione preliminare di fattibilità"*, con gli *"aggiustamenti"* e le *"precisazioni"* disposti nel provvedimento cautelare del T.A.R. n. 2011/2011, la procedura potrà proseguire con le ulteriori fasi